

TI_GERICHTE 80.2011.86 vom 16. August 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-08-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2011.86

FR: TI_GERICHTE 80.2011.86 du 16 août 2012

IT: TI_GERICHTE 80.2011.86 del 16 agosto 2012

Regeste

Reddito della sostanza mobiliare: vendita di diritti di partecipazione alla società che li ha emessi, liquidazione parziale, applicazione alla Sagl

Erwägungen

E. 1.1

Come noto, il diritto tributario svizzero esenta dall'imposta sul reddito gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3 LIFD; art. 15 cpv. 3 prima frase LT). Per l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, è invece imponibile quale reddito della sostanza mobiliare, fra l'altro, l'eccedenza di liquidazione in caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4 a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21). L'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1 bis LIP). L'art. 19 cpv. 1 lett. c LT, per l'imposta cantonale, ha lo stesso tenore dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD. Per l'art. 4 a cpv. 1 LIP, nella sua versione in vigore nel periodo fiscale determinante, la società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione. Quest'imposizione si applica anche quando l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'articolo 659 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). L'art.

E. 1.2

In linea di principio, l'azionista che vende le azioni alla società che le ha emesse consegue un utile in capitale di carattere privato e potrebbe pertanto entrare in possesso delle riserve della società senza subire un'imposizione. L'acquisto di azioni proprie finalizzato ad una riduzione del capitale azionario si considera allora una liquidazione parziale diretta della società, per il fatto che, dal punto di vista economico-fiscale, consente di procedere ad una liquidazione di fatto della società (Bernardoni/Bortolotto , La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 368 ss.). Le disposizioni introdotte nella legislazione tributaria, in particolar modo l'art. 4 a LIP, tengono conto del fatto che il diritto commerciale dal 1992 consente alla società anonima di acquistare azioni proprie, a condizione che possieda capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto, e che il valore nominale complessivo di tali azioni non ecceda il 10 per cento del capitale azionario (il limite sale al 20% se si tratta di azioni nominative nell'ambito di una restrizione della trasferibilità; cfr. art. 659 CO). Come spiega l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella circolare n. 5 del

19 agosto 1999, la disciplina legale, per quanto attiene all'acquisto dei propri diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 659 cpv. 1 CO in vista di una riduzione di capitale, porta sempre a un'imposizione immediata secondo l'articolo 4 a capoverso 1 LIP. In assenza di una riduzione di capitale, l'acquisto del primo 10 per cento è soggetto alla regolamentazione dell'articolo

E. 4

a cpv. 1 LIP disciplina le conseguenze giuridiche, per l'imposta preventiva, di tutti i casi in cui non sono osservate le prescrizioni del diritto commerciale dell'art. 659 CO e che una violazione delle corrispondenti prescrizioni implica la finzione fiscale della liquidazione parziale (DTF 136 II 33 consid. 3.2.2). Se ne deve trarre la conclusione che nella fattispecie, caratterizzata dall'acquisto di proprie quote di partecipazione da parte di una GmbH del diritto germanico, non si applicano le disposizioni relative alla presunta liquidazione fiscale parziale (combinato disposto degli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e art. 4 a cpv. 1 seconda frase LIP). Infatti, la GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) deve essere assimilata ad una società a garanzia limitata (Sagl) del diritto svizzero (cfr. anche l'art. 49 cpv. 3 LIFD, secondo cui le persone giuridiche straniere sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità).

E. 4.1

Escluso che la plusvalenza conseguita dal ricorrente sia soggetta all'imposta sul reddito in quanto "l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'art. 659 del Codice delle obbligazioni" (art. 4 a cpv. 1 seconda frase LIP), ci si può ancora domandare se tuttavia non siano adempiuti i presupposti per l'assoggettamento all'imposta, previsti dalla prima frase della stessa disposizione, cioè se la società non abbia acquistato le proprie quote di partecipazione "in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo". Nella nozione di "propri diritti di partecipazione" (art. 4 a cpv. 1 prima frase LIP) rientrano infatti anche le quote di partecipazione ad una Sagl (Von Ah/Duss, op. cit., n. 24 ad art. 4a LIP, p. 207).

E. 4.2

Avendo ritenuto applicabile la seconda frase dell'art. 4 a cpv. 1 LIP, cioè la fattispecie fondata sulla presunzione assoluta di liquidazione parziale fiscale dipendente dal superamento dei limiti previsti dal diritto commerciale, l'autorità fiscale non si è confrontata con la questione dell'eventuale adempimento della fattispecie precedente. Dal contratto di acquisto delle quote non risulta alcuna decisione né l'intenzione di procedere ad una riduzione del capitale sociale. È vero tuttavia che non è solo la vera e propria procedura di riduzione di capitale a condurre ad un prelevamento di capitale definitivo. La nozione di riduzione del capitale dell'art. 4 a cpv. 1 LIP non deve infatti essere interpretata in modo strettamente civilistico, ma deve conformarsi alla nozione fiscale di liquidazione parziale. In tale nozione rientra pertanto ogni estinzione di diritti di partecipazione che comporta economicamente un prelevamento definitivo di capitale proprio, cioè un impoverimento definitivo della società (Von Ah/Duss, op. cit., n. 31 ad art. 4 a LIP, pp. 211-212). Nella fattispecie, si giustifica qualche approfondimento della situazione. Agli atti non sono reperibili il bilancio della società tedesca _____ GmbH né i successivi contratti di vendita delle quote sociali, che sarebbero stati conclusi il 28 novembre 2007 e il 15 giugno 2009. Dal registro di commercio di _____ (D) risulta tuttavia che il 27 gennaio 2009

l'autorità giudiziaria ha nominato un curatore fallimentare (Insolvenzverwalter) e che il 1° aprile 2009 la società è stata sciolta per fallimento. Per escludere che, con l'acquisto delle proprie quote, la società sia stata impoverita in modo definitivo, si giustifica pertanto la verifica dell'evoluzione dei conti della società, dal momento dell'acquisto delle proprie quote di partecipazione.

E. 4.3

La decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione, perché inviti i contribuenti a produrre la documentazione relativa alla società acquirente e adottati in seguito una nuova decisione.

E. 5

Visto l'esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità per ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. La decisione su reclamo dell'11 maggio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché adottati una nuova decisione, dopo aver richiesto ai ricorrenti la documentazione indicata. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità di fr. 8'000.– per ripetibili. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - ; - ; - ; - . Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.